

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 25/03/2019.

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	1
Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda.....	1
Art. 4 - Tipologie di definizione agevolata e importi dovuti.....	1
Art. 5 - Perfezionamento della definizione.....	3
Art. 6 - Diniego della definizione	3
Art. 7 - Sospensioni termini processuali	3
Art. 8 - Entrata in vigore	4

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà riconosciuta al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e ss.mm.ii., ed in attuazione dell'articolo 6, comma 16, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018 n. 136, disciplina la definizione agevolata delle controversie in materia di tributi locali devolute alla giurisdizione tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e meglio specificate al successivo art. 2.

2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Art. 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie riservate alla cognizione del Giudice Tributario inerenti ai Tributi comunali:

- pendenti in primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e, in grado d'appello, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Toscana;

- il cui ricorso in primo grado sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 24 ottobre 2018;

- per le quali, alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, il processo non si sia concluso con una pronuncia passata in giudicato e dunque definitiva.

2. Le condizioni di cui al precedente comma devono necessariamente sussistere ai fini dell'accesso alla definizione agevolata.

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia, di cui all'articolo 2, deve essere presentata entro il 31 maggio 2019.

2. La domanda, da redigersi su apposito modello predisposto dal Comune, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

3. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Art. 4 - Tipologie di definizione agevolata e importi dovuti

1. Le controversie pendenti di cui all'articolo 2, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992 e, pertanto, con il versamento del solo ammontare dell'imposta reclamata dall'ente.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, e solo per i casi di soccombenza del Comune impositore nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018, le controversie di cui all'articolo 2, possono essere definite col pagamento dei seguenti importi, calcolati in percentuale sul valore della lite, come determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, e avendo riguardo alle somme indicate nell'atto impugnato:

a) 40% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nel giudizio di primo grado;

b) 15% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nei giudizi di primo e secondo grado.

3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o, comunque, di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune, l'importo del tributo è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) – a seconda del grado di giudizio della controversia da definire – per la parte di atto annullata.

4. Per il solo caso di ricorso proposto in primo grado entro il 24/10/2018 e pendente alla data di presentazione della domanda, senza che sia stato assunto alcun provvedimento giurisdizionale non cautelare, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della lite, come sopra determinato.

5. Sono sempre escluse dal pagamento di cui ai precedenti commi le sanzioni collegate al tributo e gli interessi.

6. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018, e con il pagamento del 40% negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

7. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio.

8. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

9. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono autoliquidati dal contribuente e verificati dall'Ufficio Tributi in sede di esame dell'istanza. È sempre consentito al contribuente che intende accedere alla definizione agevolata di richiedere all'ufficio la determinazione preventiva degli importi dovuti, ai fini della presentazione dell'istanza.

10. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola

presentazione della domanda di cui al precedente articolo 3.

11. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo ovvero la sospensione dello stesso, in ipotesi di pagamento dilazionato.

Art. 5 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento, entro il 31 maggio 2019, degli importi dovuti in base a quanto previsto al precedente articolo 4 o della prima rata (in caso di istanza di pagamento dilazionato di cui al successivo comma 2 del presente articolo).

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro, è possibile eseguire il pagamento in forma rateale, nei seguenti termini e modalità:

a) versamento del 30% dell'importo dovuto, entro il 31/05/2019;

b) versamento del restante 70%, in rate mensili, fino ad un massimo di 36, con decorrenza dal 30/06/2019 e con rata minima non inferiore ad € 100;

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1, con riferimento ad ogni singolo atto impugnato, previa presentazione della specifica istanza, per ognuno di tali atti, utilizzando il modello reso disponibile dal Comune.

Art. 6 - Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Art. 7 - Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020, come previsto dall'art. 6, comma 10, del D.L. 119/2018, convertito in legge n. 136/2018.

2. Per le controversie definibili ai sensi e nei modi di cui al presente regolamento, sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 luglio 2019, come previsto dall'art. 6, comma 11, del D.L. 119/2018, convertito in legge n. 136/2018.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.